

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Controversie relative a prestazioni assistenziali: come va determinato il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio?**

*Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'[art. 13 c.p.c., comma 1](#), per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.*

## **Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 29.12.2015, n. 26012**

*...omissis...*

Con l'unico motivo di ricorso, articolato in più punti, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 13, 82 e 91 c.p.c., del R.D. n. 1578 del 1933, art. 57, degli artt. 4, 5 e 6 della tariffa professionale e delle tabelle approvate con D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

Rileva, sostanzialmente, che la Corte territoriale, nel rispetto dell'art. 13 c.p.c., avrebbe dovuto considerare la controversia di valore compreso fra Euro 25.900,01 ed Euro 51.700,00, poichè la causa aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, quindi, dovevano essere calcolate dieci annualità della predetta indennità, ammontante nell'anno 1998 ad Euro 404,48. Aggiunge che il giudice di appello aveva immotivatamente disatteso la nota spesa depositata dall'appellante, quantificando le spese legali in misura forfetaria ed onnicomprensiva, senza precisare i criteri seguiti nella quantificazione.

I motivi, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, sono ammissibili perchè, nel rispetto dell'art. 366 bis c.p.c., si concludono con la formulazione di puntuali quesiti di diritto.

Secondo l'orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dalla norma sopra richiamata deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (si veda in tal senso fra le più recenti Cass. 11.9.2014 n. 19219).

E' stato anche affermato che il principio di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale e, quindi, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte a sostegno del motivo in modo da porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 11535/2008; 19892/2007). I quesiti formulati nel ricorso soddisfano i requisiti richiesti per la loro valida formulazione, poichè si chiede una pronuncia sulla natura inderogabile della tariffa professionale nonchè sulla impossibilità per il giudice di merito di disattenderla, tra l'altro in assenza di qualsivoglia motivazione.

Le censure sono solo parzialmente fondate. Occorre premettere che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, pur disponendo l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, dell'art. 2, comma 2, ha previsto che "Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale".

Alla luce di tale ultima disposizione deve ritenersi che il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari non sia più invocabile nei rapporti tra professionista e cliente; per contro, esso continua ad operare e la tariffa mantiene la propria efficacia allorché il giudice è chiamato ad effettuare la regolamentazione delle spese del giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (in tal senso Cass. 19.3.2014 n. 9366).

Questa Corte, inoltre, ha affermato che in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, quantificandoli in misura inferiore a quella richiesta, dovendo, invece, indicare le ragioni della riduzione, in modo da consentire l'accertamento della conformità della liquidazione alle tariffe ed a quanto risulta dagli atti ( fra le più recenti Cass. 8.8.2013 n. 18906).

Ha, quindi, sicuramente errato la Corte territoriale nel liquidare le spese di entrambi i gradi di giudizio in modo forfetario e senza indicare le ragioni per le quali gli importi richiesti dall'appellante dovevano essere ridotti.

Peraltro la nota spese riprodotta nel corpo del ricorso risulta errata nella individuazione dello scaglione di riferimento, effettuata dal ricorrente ai sensi dell'art.

13 c.p.c., comma 2 e, quindi, considerando dieci annualità della indennità di accompagnamento domandata.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza 21.5.2015 n. 10454, hanno, invece, affermato che "le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni."

Dal principio di diritto, che va qui ribadito, discende che nella fattispecie lo scaglione di riferimento andava individuato in quello relativo alle cause di valore superiore ad Euro 5.200,00 ed inferiore ad Euro 25.900,01.

Rilevata la parziale fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata occorre chiedersi se i vizi accertati impongano la cassazione con rinvio della sentenza impugnata senza alcun'altra considerazione, ovvero se sia possibile in questa sede di legittimità verificare comunque la congruità delle spese liquidate dal giudice d'appello, ai fini della applicabilità dell'art. 384 c.p.c., comma 4, e, ove detta congruità resti esclusa, procedere direttamente alla quantificazione del dovuto.

Al quesito questa Corte ha già dato risposta positiva (Cass. 28.1.2014 n. 1761) in una fattispecie nella quale la motivazione era stata totalmente omessa, rilevando, innanzitutto, che la corrispondenza tra spese liquidate in sentenza e spese liquidabili secondo la legge, qualora non sia in contestazione lo svolgimento della attività difensiva, costituisce un accertamento di diritto e non di fatto, sicchè è consentito al giudice di legittimità provvedere direttamente alla determinazione del dovuto (in tal senso anche Cass. 28.12.1998 n. 12856). La Corte ha anche osservato che l'art. 384 c.p.c. deve essere interpretato alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impongono di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice, quando il giudice rinviante potrebbe da sè solo svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata.

Applicando alle singole voci indicate nella nota spese riprodotta nel ricorso i valori previsti per ciascuna dal D.M. n. 127 del 2004, una volta individuato lo scaglione di riferimento nel rispetto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, si perviene a quantificare, per il giudizio di primo grado, i diritti in Euro 979,00 ( posizione ed archivio Euro 65,00, disamina Euro 16, consultazioni Euro 65, delega e autentica Euro 16, atto introduttivo Euro 65, dattilo e collazione Euro 10, fascicolo e indice Euro 16, iscrizione causa a ruolo Euro 16, esame decreto fissazione udienza Euro 16, richiesta copie ricorso e decreto Euro 50, ritiro Euro 16, notifica Euro 16, notifica destinatari aggiuntivi Euro 30, esame relate Euro 64, accesso ufficio per ritiro Euro 16, esame memorie Euro 64, istanze istruttorie, Euro 65, partecipazione udienze Euro 96, deduzioni difensive Euro 65, esame ordinanze Euro 32, esame ordinanza consulenza Euro 16, assistenza CTU Euro 32, accesso ufficio Euro 16, esame consulenza Euro 16, esame decreto liquidazione Euro 16, richiesta copie verbali Euro 10, nota stesse Euro 32, dattilo e collazione Euro 10, esame dispositivo Euro 16, ritiro fascicolo Euro 16). Gli onorari ammontano per il giudizio di primo grado ad Euro 565,00 (studio controversia Euro 105, consultazioni Euro 55, ricerca documenti Euro 35, ricorso introduttivo Euro 85, assistenza udienze Euro 90, assistenza CTU Euro 85, discussione Euro 110). Per il giudizio di appello i diritti ammontano ad Euro 959,00 (posizione ed archivio Euro 65, disamina Euro 16, consultazioni cliente Euro 65, delega e autentica Euro 16, atto introduttivo Euro 65, dattilo e collazione Euro 10, fascicolo e indice Euro 16, iscrizione causa a ruolo Euro 16, esame decreto fissazione udienza Euro 16, richiesta copie ricorso al decreto Euro 50, ritiro Euro 16, notifica ricorso e decreto Euro 16, notifica destinatari aggiuntivi Euro 30, esame relate Euro 64, accesso ufficio per ritiro atto Euro 16, esame memorie Euro 64, istanze istruttorie Euro 65,

partecipazione udienze Euro 96, deduzioni difensive Euro 65, esame ordinanze Euro 32, consulenza tecnica Euro 16, assistenza consulenza Euro 32, accesso ufficio per ritiro consulenza Euro 16, esame Euro 16, esame decreto liquidazione Euro 16, richiesta copie Euro 10, nota spese Euro 32, dattilo e collazione Euro 10, esame dispositivo Euro 16, ritiro fascicolo Euro 16). Gli onorari per il grado di appello vanno quantificati in Euro 790,00 (studio controversia Euro 135, consultazioni con il cliente Euro 70, ricerca documenti Euro 60, ricorso introduttivo Euro 120, assistenza udienze Euro 135, assistenza CTU Euro 120, discussione Euro 150).

L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del grado limitatamente alla metà. La quota residua deve essere posta a carico dell'INPS nella misura indicata in dispositivo, liquidata sulla base del D.M. n. 55 del 2014 e nel rispetto dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 11 settembre 2007 n. 19014.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e giudicando nel merito condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate per il primo grado in Euro 979,00 per diritti ed in Euro 565,00 per onorari e per l'appello in Euro 959,00 per diritti ed in Euro 790,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore xxxx Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione limitatamente alla metà e condanna l'INPS a rifondere al ricorrente la quota residua, liquidata in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 750,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avvxxxxx

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola